

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI

Approvato con delibera assembleare n. 3 del 1 marzo 2010

Art. 1

Sono istituite, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Comunità Montana della Valle Trompia, le seguenti Commissioni permanenti:

- 1- Affari generali, bilancio, personale e piano socio-economico
- 2- Agricoltura, Servizi ambientali, ecologia, protezione civile, industria e artigianato
- 3- Cultura, istruzione, turismo, sport, caccia e pesca
- 4- Territorio, viabilità ed urbanistica, lavori pubblici
- 5- Servizi sociali

Le Commissioni durano quanto l'Assemblea che le ha elette.

Art. 2

Le commissioni sono composte ciascuna da 6 (sei) membri in relazione alla composizione dell'Assemblea, assicurando in ciascuna di esse la presenza della minoranza nella misura di 2 (due) componenti. Possono far parte delle Commissioni tutti i Consiglieri della Comunità o delegati dal Sindaco, escluso il Presidente ed i componenti la Giunta Esecutiva. Il Presidente ed i componenti della Giunta Esecutiva hanno, tuttavia, il diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni e sono tenuti a parteciparvi ove richiesti dalle Commissioni medesime.

Alle sedute di Commissione possono intervenire senza diritto di voto i Capigruppo assembleari.

Ogni Consigliere non può essere nominato in più di tre Commissioni.

Alla nomina dei componenti le Commissioni l'Assemblea procede sulla base delle indicazioni dei gruppi costituiti.

Art. 3 (modificato nella seduta assembleare del 01/03/2010)

Ogni Commissione elegge nel suo seno un Presidente ed un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza, di norma non appartenenti entrambi alla maggioranza, con il compito di convocare, dirigere e coordinare i lavori.

Le Commissioni sono convocate su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre dei loro componenti.

Art. 4

Le sedute delle Commissioni sono valide:

- in data ed ore di convocazione con la presenza di metà più uno dei Commissari eletti,
- trascorsa un'ora dalla convocazione senza il numero di cui sopra, con la presenza di almeno tre Commissari.

I pareri sono assunti a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale per il parere il voto del Presidente.

Art. 5

Le Commissioni esaminano preventivamente le proposte di delibera assembleare e svolgono ogni attività preparatoria e propositiva in ordine ai provvedimenti di competenza dell'Assemblea in collaborazione con la Giunta Esecutiva. Per tali compiti il Presidente della Giunta Esecutiva provvede a rendere per tempo disponibili ai Presidenti delle Commissioni i materiali relativi ai provvedimenti e quant'altro necessario per la trattazione degli argomenti.

La Giunta Esecutiva potrà altresì attivare le Commissioni, anche congiuntamente, per argomenti specifici di gestione della Comunità.

Art. 6

I lavori delle Commissioni si concludono con la trasmissione al Presidente della Giunta Esecutiva di una relazione/parere in ordine ai provvedimenti sottoposti all'esame.

La relazione/parere, salvo casi di particolare urgenza, viene resa disponibile ai Consiglieri almeno 10 gg. prima della seduta assembleare di esame degli argomenti di cui trattasi.

Al Presidente delle Commissioni compete, ove lo creda, esporne i contenuti all'Assemblea.

Art. 7

Di ogni seduta di Commissione viene redatto a cura del Presidente un sintetico verbale che resta agli atti della Commissione medesima.